





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
\*\*\*

A seguito delle richieste di chiarimento qui pervenute sull'argomento in oggetto, si rende necessario fare qualche precisazione sul contenuto della circolare n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 del 8.08.2016 con la quale erano state dettate disposizioni operative per l'ipotesi di rinvenimento di veicoli sottoposti a pignoramento.

Occorre, anzitutto, premettere che l'art. 521bis cpc è stato oggetto di modifica ad opera del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 che, per quanto di specifico interesse, ha inciso sulle modalità di accertamento della circolazione del veicolo e sull'individuazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie competente.

Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 521bis cpc, accanto all'ipotesi di accertamento della circolazione, ha previsto che gli organi di polizia si attivino anche nel caso in cui il veicolo sia da questi "*comunque rinvenuto*", sostanzialmente confermando quanto indicato nella circolare in riferimento al concetto di circolazione, che si era ritenuto di estendere anche all'ipotesi di veicoli fermi o in sosta sulla strada. A tal proposito, si ritiene che l'inciso risolva qualsiasi residuo dubbio sorto in merito sotto la vigenza della precedente generica formulazione: se il legislatore avesse inteso estendere l'ambito di operatività degli organi di polizia, lo avrebbe fatto espressamente approfittando della modifica apportata.

Inoltre, la modifica consente di consegnare il veicolo sottoposto a pignoramento all'Istituto Vendite Giudiziarie "*più vicino*" al luogo in cui è stato rinvenuto, eliminando il riferimento al territorio del circondario ove è autorizzato ad operare il medesimo Istituto che poteva comportare lunghe ed, a volte, infruttuose ricerche.

Tanto premesso, qualora gli organi di polizia rinvercano in qualunque modo un veicolo sul quale grava un pignoramento, dopo aver verificato che siano



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI  
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*

trascorsi dieci giorni dalla notificazione dell'atto al debitore<sup>(1)</sup>, procederanno a ritirare la carta di circolazione ed il certificato di proprietà ed a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie più vicino che, da quel momento, assumerà la custodia del bene.

Il ritiro della carta di circolazione e dei documenti di proprietà **non comporta l'applicazione del fermo amministrativo** del veicolo ai sensi dell'art. 214 CdS; si precisa, pertanto, che il riferimento ad esso contenuto nella circolare indicata in premessa non è da intendersi in senso tecnico.

Da ciò deriva che gli operatori, all'atto dell'accertamento, dovranno redigere verbale di rinvenimento e recupero del veicolo, nonché di affidamento in custodia all'I.V.G. competente che si prenderà in carico il veicolo secondo le modalità già precedentemente concordate a livello locale.

IL DIRETTORE CENTRALE

*[Handwritten signature]*  
Segna

*[Handwritten initials]*

(<sup>1</sup>) La sequenza degli adempimenti che il creditore pignorante deve compiere prevede la notificazione dell'atto al debitore, con contestuale intimazione a consegnare il veicolo all'Istituto Vendite Giudiziarie entro dieci giorni e la successiva trascrizione al P.R.A. dell'atto medesimo con gli estremi della notificazione.